



**A.B.S.E.A.**  
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE  
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

**Oggetto: Emergenza Coronavirus – Proroga dello stato di emergenza – Decreto Legge 24.12.2021, n. 221, su G.U. n. 305 del 24.12.2021 e Circolare Min. Lavoro sul lavoro agile del 5.1.2022.**

E' stato prorogato al **31 marzo 2022** (in precedenza 31 dicembre 2021) lo stato di emergenza sanitaria e conseguentemente continueranno ad essere adottate fino a tale data tutte le misure di contenimento in corso. In particolare, si segnalano di seguito le principali misure in materia di lavoro che saranno mantenute fino al predetto termine:

- obbligo per tutti i lavoratori di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 (*Green pass*) per poter accedere nei luoghi di lavoro nonché l'obbligo del possesso del Green Pass rafforzato (*Super Green Pass*), rilasciato esclusivamente a seguito di avvenuta vaccinazione o di guarigione dal virus, per l'accesso ad alcune attività ricreative (come ad esempio cinema, teatri, bar e ristoranti al chiuso con consumazione al tavolo);
- possibilità per i datori di lavoro di attivare il lavoro agile semplificato per i propri dipendenti (art. 90 DL n. 34/2020) comunicando al Ministero del Lavoro, in via telematica e senza necessità di stipulare l'accordo individuale, i nominativi dei lavoratori coinvolti e la data di cessazione dell'attività in modalità agile;
- possibilità per i genitori lavoratori di figli minori di 14 anni di fruire del congedo parentale straordinario che consiste, nei casi di sospensione delle attività scolastiche in presenza o di infezione da Covid o di quarantena dei figli, nel diritto per i lavoratori di astenersi dal lavoro in alternanza con l'altro genitore; come è noto a tali lavoratori è riconosciuta dall'INPS, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della stessa per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata degli eventi sopra indicati.

Si segnala infine la proroga, fino al 28 febbraio 2022, della possibilità per i lavoratori fragili (ossia lavoratori con patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità) di svolgere normalmente la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.

**RIF. 5 – 2022**

